



- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Lettura circolare per informazione</li> <li><input type="checkbox"/> Consegna con restituzione del tagliando firmato dai genitori</li> <li><input type="checkbox"/> Consegna circ. ad ogni studente con annotazione sul registro di classe</li> <li><input type="checkbox"/> Dettatura sul libretto dello studente con verifica il giorno dopo della firma per presa visione dei genitori</li> <li>➔ Da conservare nella cartella della classe</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Lettura circolare per applicazione del contenuto</li> <li><input type="checkbox"/> Consegna circolare al personale interessato</li> <li>➔ Pubblicazione sul sito</li> </ul> |
|---|--|

**Circolare n. 48**

**Schio, 12 ottobre 2011**

**Ai Docenti**  
**Ai Docenti coordinatori dei C. di c.**  
**Ai docenti collaboratori del DS**  
**A tutti gli studenti**  
**A tutti i genitori**  
**Al DSGA e personale di segreteria didattica**  
**Albi**

**Oggetto : Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli studenti.**

In data 04/03/2011 il Ministero della pubblica Istruzione ha emanato la Circolare n°20 riguardante la validità dell'anno scolastico per gli alunni della secondaria di primo e secondo grado. Il DPR 122 del 2009, a cui la circolare fa riferimento, dispone che "...ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, **è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario personalizzato**, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per **casi eccezionali**, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie **deroghe** al suddetto limite. Tale deroga è prevista per **assenze documentate e continuative**, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo".

La Circolare Ministeriale n°20 ha esplicitato in maniera definitiva i principi che regolamentano la presenza degli studenti alle lezioni: per essere scrutinati occorre avere frequentato almeno tre quarti dell'anno scolastico, in caso contrario l'alunno non è ammesso alla classe successiva.

E' importante sottolineare che le assenze non si computano in giorni bensì, come precisa la circolare, in ore: base di riferimento è il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline.

A titolo esemplificativo: il monte ore complessivo di tutte le discipline

Tutte le classi	32 ore (settimanali)	1056 ore (annuali)	264 (limite , in ore, massimo di assenze)	- 255,75 (non avvalentesi IRC/Att. Alternativa) (limite , in ore, massimo di assenze)
-----------------	-------------------------	-----------------------	---	---

Per ogni giorno di non frequenza occorre, quindi, verificare quante ore di lezione ha effettivamente "perso" lo studente.

Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive:

- entrate in ritardo dopo 13' dall'inizio della I ora di lezione
- uscite in anticipo
- assenze per malattia
- assenze per motivi familiari
- astensione dalle lezioni e dalle assemblee d'Istituto
- non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi d'istruzione o a visite guidate
- non partecipazione alle attività organizzate in ore curricolari

il conteggio va integrato con gli eventuali ingressi alla seconda ora e le uscite anticipate, anche con regolare permesso.

### **DEROGHE**

In ottemperanza al Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009 - n. 122 , alla circolare del MIUR n.20 del 4 marzo 2011 e alla nota MIUR prot. N. 2065 del 2 marzo 11( assenze per lo svolgimento pratica sportiva) si comunica che il Collegio docenti riunitosi il giorno 11 ottobre 2011 ha stabilito la deroga al limite minimo di frequenza purché non sia pregiudicata la possibilità di valutazione, per motivi documentati con le seguenti motivazioni:

1. assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato dal medico curante;
2. gravi motivi di salute adeguatamente documentati (assenze superiori ai 5 giorni);
3. terapie e/o cure programmate;
4. donazioni di sangue;
5. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
6. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo.

Inoltre non sono computate come ore di assenza:

- la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF e/o approvati dal Consiglio di classe)
- la partecipazione ad attività di orientamento universitario (classi V) con certificato di presenza
- partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi (es.: certificazione di lingua straniera, ecc.)

Certi che alunni e genitori prenderanno in attenta considerazione la circolare sopracitata per le conseguenze che ne derivano, porgiamo cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Ing. Antonio Pagano